

## **ALLEGATO A**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI BAGNACAVALLO.**

Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

tra

- IL COMUNE DI BAGNACAVALLO,

e

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA (o Federazione sportiva, Enti di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata) ..... di seguito denominata "GESTORE".

**si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione**

In base alla presente convenzione il Comune di Bagnacavallo, proprietario concede al Gestore la gestione dell'impianto sportivo sito in Bagnacavallo, Piazza dello Sport n. 18.

L'affidamento viene effettuato per realizzare le seguenti finalità:

- adottare la migliore soluzione organizzativa per la gestione dell'impianto in questione, e promuovere, nel contempo una gestione orientata alla valorizzazione e all'uso dello stesso con prevalenti finalità pubbliche e sociali, in coerenza con la destinazione del bene a pubblico servizio;
- promuovere l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;
- realizzare un modello gestionale orientato non solo alla cura del bene e alla sua fruizione da parte degli utenti, ma in primo luogo alla diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive all'interno del medesimo, a prescindere da una logica di profitto;
- concorrere alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive nel territorio di Bagnacavallo;
- realizzare, in applicazione al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi sportivi a valenza sociale, con la collaborazione del soggetto gestore;
- promuovere lo sviluppo della domanda di sport presso l'impianto;

Oggetto del presente affidamento è pertanto, oltre la gestione, manutenzione conservazione del bene, l'attività che nello stesso deve essere realizzata in armonia con le finalità sociali e di pubblico interesse.

L'impianto oggetto del presente affidamento in gestione risulta così costituito:

un campo per gioco calcio a 11 di mt. 104,60X61 attualmente omologato per il campionato di Eccellenza;

un'area destinata a campetto per allenamento;

quattro spogliatoi per gli atleti con docce e servizi igienici, uno spogliatoio per l'arbitro con docce e servizi igienici;

servizi igienici per il pubblico;  
un locale ad uso pronto soccorso sanitario ed ufficio  
n. 3 locali ad uso magazzino/deposito//lavanderia  
un locale ad uso punto di ristoro;  
un locale contenente la centrale termica,  
una tribuna per il pubblico, accessibile ad un numero massimo di 200 spettatori;  
come meglio evidenziato nell'allegata planimetria (**ALLEGATO 1**)  
L'immobile è censito al foglio 60 Mappale 276 sub 1 del NCEU Ravenna, Sez. Bagnacavallo.  
L'impianto viene consegnato dotato degli arredi e attrezzature individuati e descritti nell'inventario allegato alla presente (**ALLEGATO 2**), come meglio precisato al successivo **art. 3**.  
Il Comune di Bagnacavallo, alla firma della presente Convenzione, consegna in copia al Gestore la documentazione tecnica relativa agli impianti elettrici, termo-idro-sanitari e riscaldamento che sono presenti nell'impianto sportivo.  
Il Gestore dichiara di avere esaminato l'impianto oggetto della convenzione come sopra individuato e con le relative dotazioni di arredi e attrezzature e di accettarlo nello stato in cui si trova, obbligandosi a riconsegnarlo alla scadenza della convenzione nello stesso stato.  
L'impianto viene affidato in gestione secondo le modalità e il progetto contenuti nell'offerta tecnica presentata dal Gestore in sede di gara, che si intende parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata e si intende inoltre quale piano di utilizzo.  
Il Gestore, in persona del suo legale rappresentante come sopra costituito, dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni contenute nella presente convenzione, impegnandosi a rispondere in solido del loro adempimento.

## **Art. 2 - Proprietà dell'impianto - lavori e modifiche**

L'impianto oggetto della presente convenzione è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Bagnacavallo.

Il Gestore non può alterare in alcun modo il complesso assegnato in gestione con opere o lavori anche a carattere provvisorio o aventi finalità di miglioria, se non espressamente approvati e autorizzati dal Comune.

Ogni eventuale opera che venga realizzata dal Gestore sul terreno ed impianto oggetto dell'affidamento in gestione diverrà pertanto di proprietà del Comune di Bagnacavallo.

Alla scadenza della convenzione, così come in caso di revoca, rescissione anticipata o risoluzione per inadempimenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Gestore il ripristino dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria.

Ogni intervento di miglioria che il Gestore intenda apportare all'impianto sportivo concesso in gestione deve essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale, tramite i competenti uffici. Non possono essere apportate modificazioni e innovazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

In caso di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Gestore del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di situazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della convenzione.

Le eventuali migliorie apportate dal Gestore non danno diritto in alcun caso a rimborsi o indennizzi alla scadenza della convenzione, così come in caso di revoca, rescissione anticipata o risoluzione della stessa.

## **Art. 3 - Arredi e attrezzature**

L'impianto viene consegnato dotato degli arredi e attrezzature individuati e descritti nell'inventario allegato alla presente (**ALLEGATO 2**).

Ogni eventuale integrazione degli arredi e delle attrezzature esistenti è a carico del Gestore.

Al termine della convenzione gli arredi e le attrezzature eventualmente acquisiti dal Gestore resteranno di proprietà dello stesso, che provvederà al ritiro degli stessi nei modi e nei tempi definiti dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza presunta dal 01/07/2023 e comunque dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio alle medesime condizioni tramite apposito atto e previo espresso accordo tra le parti, da formalizzare a mezzo di apposita corrispondenza almeno trenta giorni prima della scadenza.

Alla scadenza della convenzione, così come in caso di revoca, rescissione anticipata o risoluzione per inadempimenti del Gestore, il Comune rientrerà in possesso del complesso senza necessità di alcuna disdetta e senza corresponsione di indennizzo alcuno per qualsivoglia motivo.

Alla scadenza della convenzione, sia naturale che anticipata, così come in caso di revoca o risoluzione della stessa, il Gestore deve provvedere, con ogni onere a suo carico, allo sgombero dei propri arredi e attrezzature e alla messa in pristino dei locali, secondo i tempi che saranno stabiliti dal Comune.

#### **Art. 5 – Rescissione anticipata e facoltà di recesso**

Il Comune di Bagnacavallo e il Gestore si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima del termine di scadenza stabilito, con preavviso comunicato a mezzo di posta elettronica certificata oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dodici mesi prima della data da cui si intende decorrente il recesso.

#### **Art. 6 - Revoca e sospensione della convenzione.**

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione, anche prima della sua naturale scadenza, ogni qualvolta ciò sia richiesto da specifici motivi di pubblico interesse o di forza maggiore, o quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopravvenuti eventi straordinari anche naturali senza che il Gestore abbia diritto ad alcun compenso ed indennizzo.

Parimenti il Comune ha la facoltà di sospendere temporaneamente la convenzione, o modificare gli orari nei casi in cui ciò si renda necessario per particolari e imprescindibili necessità, quali interventi di manutenzione urgenti o esigenze impreviste, con preavviso di almeno due giorni senza che il Gestore possa avanzare richiesta di responsabilità o danno.

#### **Art. 7 - Uso dell'impianto**

Il Gestore deve fare un uso corretto e responsabile dell'impianto assegnato in convenzione, al fine di restituirlo nello stesso stato in cui dichiara di averlo ricevuto e accettato.

Il Gestore deve usare l'area e l'impianto per svolgere attività calcistica; oltre all'attività prioritaria di pratica e promozione del calcio, l'impianto può essere inoltre usato anche per l'esercizio delle seguenti attività, di carattere permanente o temporaneo/stagionale:

- attività di pratica e promozione di altre discipline sportive compatibili con le caratteristiche dell'impianto;

- attività tese alla promozione della pratica libera dello sport.

Il Gestore deve garantire l'apertura e il funzionamento dell'impianto per un periodo di almeno dieci mesi all'anno.

Il Gestore, fatto salvo il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per la realizzazione della propria attività, deve assicurare una gestione improntata alla valorizzazione della attività sportiva e a finalità pubbliche e sociali, in armonia con le finalità di cui al precedente **art. 1**, provvedendo in particolare:

- a praticare una politica di inclusione di utenti senza alcuna forma di discriminazione;

- a praticare una politica di contenimento dei prezzi e delle tariffe tesa a permetterne la fruizione da parte di tutti i ceti sociali;

- a sviluppare rapporti di collaborazione con le associazioni sportive del territorio, consentendo a tali associazioni l'accesso all'impianto per la pratica del gioco del calcio o altre discipline sportive compatibili con la natura dell'impianto, come meglio precisato al successivo **art. 13**.

Il Gestore deve inoltre concedere al Comune di Bagnacavallo l'utilizzo a titolo gratuito dell'impianto sportivo per proprie manifestazioni, o anche per manifestazioni organizzate da terzi e dal Comune patrociniate, per un numero di dieci giornate annue. A tale scopo deve essere dato al Gestore un preavviso di almeno 8 giorni, fatti salvi gli impegni inderogabili (campionati, gare) già assunti derivanti dall'attività ufficiale del Gestore.

Le associazioni o i gruppi sportivi che utilizzino l'impianto sportivo devono pagare al Gestore, che si fa carico dei costi di gestione e custodia, una quota a titolo di rimborso di dette spese. Tali quote saranno concordate con l'Amministrazione Comunale e approvate con apposita deliberazione di Giunta.

Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, nell'uso dell'impianto il Gestore si impegna inoltre a praticare gli eventuali benefici e agevolazioni offerti ad altre associazioni sportive del territorio o a particolari categorie di utenti (quali bambini, giovani, anziani e diversamente abili) previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, **che di seguito si riportano: .....**

## **Art. 8 - Oneri generali a carico del Gestore**

Il Gestore si impegna a:

- provvedere, a propria esclusiva cura e spese, alla completa attuazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo;
- assumere la gestione dell'impianto a decorrere dalla data di decorrenza della convenzione e renderlo fruibile per l'attività sportiva nel più breve tempo possibile e comunque non oltre **giorni 30 (trenta)** dalla data di consegna, come risultante dal verbale di consegna dello stesso;
- provvedere alla gestione complessiva dell'impianto e delle attività sportive in esso svolte curandone totalmente ogni aspetto e dettaglio e assumendo tutti i connessi oneri organizzativi e finanziari;
- fare un uso corretto e responsabile dell'impianto assegnato in concessione al fine di restituirlo nello stesso stato in cui dichiara di averlo ricevuto e accettato, assumendosi la responsabilità di eventuali danni alla struttura, arredamenti e attrezzature provocati per colpa o dolo di proprio personale e /o di terzi di cui debba rispondere.
- presentare apposita richiesta per accedere al contributo economico annuo di cui al seguente **art. 12** corredata di rendicontazione di tutte le entrate e uscite inerenti alla gestione e della relativa documentazione contabile.

La gestione dell'impianto comporta inoltre per il Gestore l'assunzione dei seguenti oneri:

- manutenzione ordinaria, come previsto in dettaglio dal successivo **art. 9**;
- apertura, chiusura, custodia e pulizia dell'impianto, come previsto in dettaglio dal successivo **art. 10**;
- costi di gestione, come specificato dal successivo **art.11**;
- espletamento di tutte le pratiche amministrative e richiesta e ottenimento di ogni autorizzazione, nulla osta, permesso che siano obbligatori per legge per il regolare funzionamento dell'impianto, e per l'esercizio dell'attività in esso svolta;
- collaborazione con il Comune anche mediante la frequenza del personale tecnico e sportivo a corsi di formazione che potranno essere eventualmente organizzati gratuitamente dall'Amministrazione Comunale e finalizzati a garantire da parte di detto personale il migliore funzionamento dell'impianto. E inoltre di competenza del Gestore adempiere a tutti gli oneri relativi al rinnovo e mantenimento delle omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive del C.O.N.I. ed Enti di Promozione. Gli oneri del Gestore sono economici, amministrativi, tecnici, manutentivi ordinari necessari al rinnovo delle omologazioni per le discipline sportive per cui l'impianto è stato realizzato. Sono esclusi oneri che comportano opere di manutenzione straordinaria che rimangono in carico al Comune e oneri amministrativi ed economici per richieste di nuove omologazioni per nuove discipline che, se

autorizzate dall'ente proprietario, saranno disciplinati con apposito atto e di norma posti in carico al soggetto richiedente.

## **Art. 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto**

Il Gestore assume impegno ed obbligo di conservare l'impianto in buone condizioni così da poterlo riconsegnare al Comune di Bagnacavallo, al termine della convenzione, in buono stato di efficienza e funzionalità.

La manutenzione ordinaria dell'impianto è a carico del Gestore, la manutenzione straordinaria e le ristrutturazioni sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che sono necessari per mantenere e conservare l'impianto in condizioni di efficienza e funzionalità, nel rispetto delle leggi vigenti, che sono indicativamente individuati nell'allegato "Piano di conduzione tecnica" (**ALLEGATO 3**) che, firmato in segno di completa ed incondizionata accettazione dai contraenti, qui si richiama.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi di manutenzione:

- fornitura, gestione e manutenzione degli estintori posizionati all'interno dell'impianto,
- oneri (da rimborsare a Ausl/Arpa o altri organismi) per le verifiche periodiche degli impianti e per il rinnovo periodico del Certificato di prevenzione incendi.

Il Comune di Bagnacavallo, tramite i propri uffici (Tecnico e Sport), ha la facoltà di controllare in ogni momento l'impianto e di prescrivere al Gestore l'attuazione di quei lavori di manutenzione che si rendessero necessari. In caso di inadempienza da parte del Gestore, l'Amministrazione Comunale può disporre la esecuzione d'ufficio dei lavori prescritti, addebitando i relativi costi al Gestore che non dovrà elevare eccezione alcuna.

Il Gestore si impegna inoltre a comunicare per iscritto le disfunzioni che si presentino nell'impianto concesso in gestione e che siano a carico e di competenza dell'Amministrazione Comunale in base a quanto indicato nel presente atto.

Annualmente il Comune di Bagnacavallo e il Gestore faranno una verifica dei lavori da effettuare nell'impianto. Le modalità e i tempi di attuazione dovranno essere concordati con l'Ufficio Lavori Pubblici, al quale compete, oltre al rilascio delle relative autorizzazioni, anche il controllo sulla regolarità della esecuzione dei lavori.

Entrambe le parti firmatarie del presente atto si impegnano comunque, ogni qualvolta si debba procedere ad interventi di manutenzione o interventi per esecuzione lavori, ad informarsi reciprocamente al fine di eliminare eventuali interferenze o sovrapposizioni di lavorazioni e lavoratori presenti.

## **Art. 10 - Servizio di custodia e pulizia**

Il servizio di custodia e di pulizia dell'impianto è a carico del Gestore.

Il Gestore deve effettuare la pulizia almeno giornaliera dei campi, servizi igienici, spogliatoi e mantenere la struttura in perfetto stato di manutenzione al fine di favorire il gioco del calcio.

La Concessionaria deve altresì provvedere alla fornitura del materiale per l'igiene degli utenti (sapone liquido, asciugamani di carta e carta igienica).

La custodia riguarda l'impianto, le attrezzature, gli arredi e i materiali in esso esistenti o che vi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi e attrezzature che risultino eventualmente danneggiati o deteriorati dall'uso o in conseguenza di scarsa sorveglianza.

La custodia è finalizzata a garantire, attraverso la continua presenza di un addetto durante gli orari di apertura e funzionamento dell'impianto, il corretto uso dello stesso e ad impedire l'accesso alle persone non autorizzate.

Inoltre, il personale addetto alla custodia è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in seguito dovessero essere emanate, sia in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.

## **Art. 11 - Costi di gestione**

I costi di gestione per i consumi di energia elettrica, gas metano e acqua e in generale di tutte le utenze di pertinenza dell'impianto, così come i costi di attivazione e gestione di una eventuale linea telefonica, sono a carico del Gestore, che si deve intestare i relativi contratti di utenza e i misuratori entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di consegna dell'impianto. Sono inclusi in tali costi, oltre ai consumi, anche i costi relativi alla gestione degli impianti. Il Gestore deve inoltre provvedere al pagamento della TARI e di ogni altra eventuale tassa posta a carico del gestore a norma di legge.

### **Art. 12 Rimborso spese**

A fronte dell'attività di gestione finalizzata alla promozione dell'attività sportiva e a valenza pubblica e sociale, come definita nel presente atto e dei correlati oneri, il Comune riconosce al Gestore un rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'attività di gestione dell'impianto, nel caso in cui l'equilibrio di bilancio non sia conseguito con gli introiti di competenza del gestore; a tal fine dovrà essere presentata apposita richiesta corredata di rendicontazione di tutte le entrate e uscite inerenti alla gestione e della relativa documentazione contabile.

Il rimborso concedibile viene quantificato nell'importo annuo massimo di € 8.500,00.

Il rimborso sarà liquidato con cadenza annuale dietro presentazione di richiesta scritta sulla base di apposita autocertificazione – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – firmata dal Legale Rappresentante del Gestore che indichi in dettaglio le spese sostenute e le entrate riscosse nell'anno di riferimento, corredata della relativa documentazione giustificativa contabile (fatture di acquisto, ricevute di spese, note spese).

Le eventuali spese generali di funzionamento e gli eventuali oneri indiretti imputabili all'attività oggetto della presente convenzione possono essere documentati sulla base di apposita autocertificazione – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – firmata dal Legale Rappresentante del Gestore attestante la natura e l'importo di tali spese e la quantificazione della quota imputabile all'attività in Convenzione. L'Amministrazione Comunale si riserva di poter chiedere copia, anche a campione, della documentazione delle spese autocertificate.

L'Amministrazione Comunale si riserva di poter chiedere, e il Gestore si impegna in tal caso a produrre, copia dei bilanci consuntivi approvati del Gestore relativi agli esercizi in riferimento ai quali viene presentata la richiesta di contributo.

### **Art. 13 - Utilizzo dell'impianto sportivi da parte di altre associazioni o gruppi sportivi**

Il Gestore deve rendersi disponibile a sviluppare rapporti di collaborazione con le associazioni sportive del territorio, consentendo a tali associazioni l'accesso all'impianto per la pratica del gioco del calcio o di altre discipline sportive compatibili con la natura dell'impianto, in orari e giornate compatibili con il proprio piano di utilizzo.

In particolare, il Gestore deve impegnarsi, dietro espressa richiesta dell'Amministrazione Comunale, a garantire alle associazioni sportive indicate dall'Amministrazione Comunale l'accesso all'impianto per la pratica del gioco del calcio per una giornata o due mezze giornate la settimana, ugualmente definite dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento di una tariffa, come espressamente previsto dal successivo **art. 14**.

In ogni altro caso, il Gestore deve fare preventiva richiesta all'Amministrazione Comunale in merito all'utilizzo da parte di altri gruppi sportivi, al fine di riceverne il nulla osta.

Ogni successivo accordo dovrà essere assunto direttamente fra il Gestore e le associazioni richiedenti, salvo quanto previsto dal successivo **art. 14**.

### **Art. 14 - Tariffe per l'uso dell'impianto**

Fatte salve le eventuali agevolazioni o gratuità previste dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Gestore, come riportate al precedente **art. 7**, le associazioni e i gruppi sportivi che utilizzano l'impianto devono pagare una tariffa oraria che viene riscossa dal Gestore.

Tale tariffa è fissata di comune accordo tra il Gestore e l’Amministrazione Comunale e approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il Gestore si impegna a praticare una politica dei prezzi tesa a favorire la fruizione delle attività sportive e ricreative da parte di tutti i ceti sociali.

L’attività del Gestore non ha fini di lucro, pertanto tutti gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe devono servire per far fronte alle spese di gestione, favorire l’avviamento alla pratica sportiva dei ragazzi, mantenere e migliorare l’impianto.

### **Art. 15 Gestione punto di ristoro**

Il Gestore potrà assicurare un servizio accessorio di punto di ristoro con somministrazione di prodotti confezionati e comunque compatibile con i requisiti ambientali ed igienico sanitari e complementare all’attività di gestione dell’impianto sportivo, accollandosi tutti i costi dei consumi relativi e necessari al funzionamento dello stesso. È altresì a carico del Gestore l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Trattandosi di esercizio funzionalmente e logisticamente collegato alla gestione dell’impianto sportivo, il periodo e gli orari di apertura e chiusura del punto di ristoro devono coincidere con quelli di apertura dell’impianto. L’attività di somministrazione dovrà cessare improrogabilmente alla scadenza del contratto. I prezzi praticati per la somministrazione di alimenti e bevande non devono in nessun caso essere superiori a quelli praticati dai bar di città. Il listino dei prezzi in vigore deve essere esposto in luogo ben visibile. L’ingresso e la permanenza nell’impianto non comportano alcun obbligo di consumazione al punto di ristoro.

Tale servizio può essere svolto direttamente dal Gestore, ovvero, in deroga al seguente **art.22**, essere affidato in gestione a terzi aventi i requisiti di legge, previa comunicazione delle generalità e dei requisiti dell’eventuale sub concessionario per il necessario gradimento. Se entro trenta giorni da detta comunicazione l’Amministrazione Comunale non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento. La sub concessione è comunque operante limitatamente al periodo di affidamento in convenzione dell’impianto.

Il sub - concessionario e il Gestore rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

### **Art. 16 - Sponsorizzazioni e pubblicità**

È data facoltà al Gestore di gestire la ricerca di sponsorizzazioni mirate da parte di terzi, nel rispetto delle finalità istituzionali e culturali della struttura, previa informazione all’Amministrazione Comunale, che potrà non concedere il proprio benestare nel caso di eventuali sponsor o iniziative promozionali in contrasto col comune decoro o con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Pubblica. Il corrispettivo conseguente al reperimento di sponsorizzazioni è introitato direttamente dal Gestore e deve essere regolarmente evidenziato fra le voci di entrata nei rendiconti economici che il Gestore stesso deve presentare al Comune in base al precedente **art. 12**.

Il Gestore ha conseguentemente il diritto di esercitare pubblicità visiva e fonica all’interno dell’impianto, con l’obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità, se e in quanto dovuta.

Il Gestore deve effettuare, a propria cura e spese, la realizzazione, l’installazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria delle insegne, dei cartelli, dei supporti e delle strutture necessarie per veicolare i marchi degli sponsor, provvedendo ad adempiere alle vigenti norme di sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica e del patrimonio comunale.

### **Art. 17 – Rispetto normative sui rapporti di lavoro**

Il Gestore deve osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti, con contratto di collaborazione o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sul versante normativo e salariale, nonché gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi che

disciplinano le prestazioni di lavoro della categoria anche di carattere volontario, ed ogni altra norma in materia già vigente o che sia emanata durante il periodo di durata della concessione e che trovi applicabilità alla concessione stessa.

Tra il Comune e il personale utilizzato dal Gestore è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed organizzativo. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.

### **Art. 18 - Norme di comportamento**

Tutti coloro che usufruiscono e accedono all'impianto sportivo, a qualsiasi titolo, devono osservare le norme contenute nella presente convenzione, e tenere un comportamento corretto e civile. È vietato l'accesso all'interno dell'impianto di auto, moto e biciclette.

### **Art. 19 - Responsabilità**

Il Gestore è unico responsabile di fronte al Comune degli eventuali danni e/o inconvenienti che si rilevino in dipendenza e a causa dell'uso dell'impianto oggetto della presente convenzione e dell'attività che in esso viene esercitata.

Il Gestore si rende responsabile per tutti i danni alla struttura e attrezzature affidate in gestione, nonché per danni a persone o cose provocati per colpa o dolo proprio o di terzi di cui debba rispondere in conseguenza dell'utilizzo e gestione, provvedendo ad ogni conseguente risarcimento. sulla base di una perizia tecnica - estimativa redatta dall'Amministrazione. Assume altresì a proprio carico ogni onere per quanto riguarda eventuale personale incaricato per lavori o per custodia, esonerando l'Amministrazione da ogni onere e responsabilità.

Il Comune di Bagnacavallo è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Gestore ed a terzi potessero derivare dalla convenzione in gestione.

### **Art. 20 - Garanzia assicurativa**

Il Gestore esonera espressamente il Comune di Bagnacavallo da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose anche di terzi che possano in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto e da ogni attività in genere, comprese le attività primarie, secondarie e accessorie, nulla eccettuato o escluso.

Il Gestore, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione e per tutta la durata della medesima, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore polizza assicurativa contro i rischi di:

- Responsabilità Civile terzi e Prestatori d'Opera per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto del contratto, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

RCT: da € 3.000.000,00 per sinistro, per persona, cose (animali compresi)

RCO € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per persona.

- Definizione estesa di terzi, comprensiva del Comune di Bagnacavallo, dei suoi dipendenti e/o collaboratori;
- Proprietà e/o conduzione dei locali, degli spazi ad uso parcheggio o sosta dei veicoli, delle strutture, attrezzature, beni, giochi e quant'altro inerente l'attività, anche se consegnati, compresi alberi anche di alto fusto ed aree verdi in genere;
- Committenza di lavori e/o servizi in genere;
- Danni a cose in consegna e/o custodia;

- Dannai a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- Dannai da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- Dannai da inquinamento accidentale;
- Committenza di lavori e/o servizi in genere;
- Responsabilità derivante da distribuzione di cibi e bevande, alimenti in genere
- dannai da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- Dannai a cose nell'ambito esecuzione lavori
- Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune

Il Gestore si impegna a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del presente contratto. Copia di tale polizza deve essere depositata al Comune di Bagnacavallo prima della stipula del contratto. Il Comune di Bagnacavallo ha stipulato polizza assicurativa contro i danni agli immobili sia di proprietà, che in concessione, con espressa clausola di rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice al diritto di rivalsa sancito dall'Art. 1916 C.C. nei confronti dei proprietari e sub locatori degli enti tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà e goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

Qualora in vigore del contratto la copertura del rischio non dovesse essere più assicurata dalle polizze del Comune, lo stesso si riserva la facoltà di richiederla al Gestore con atto scritto. In tale caso, il Gestore è tenuto tassativamente ad ottemperare a tale richiesta.

Prima dell'avvio del servizio e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Gestore di produrre all'Ufficio Sport dell'ente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

## **Art. 21 – Sicurezza**

L'impianto sportivo oggetto della presente convenzione ricade nell'ambito ed osservanza di specifiche norme in materia di sicurezza ed in particolare:

- D.M. 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” modificato ed integrato dal D.M. 6 giugno 2005 e D.P.R. 151 del 01/08/2011;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori”
- D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i. “Disposizioni sul pronto soccorso aziendale”
- D.M. 01/09/2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio...”;
- D.M. 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio...”;
- D.M. 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro...”;
- DECRETO 24/04/2013 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e D.M. 26/06/2017.

Il Gestore si obbliga al rispetto della normativa sopraindicata, nonché al rispetto di ogni altra norma in materia di sicurezza che sia emanata durante il periodo di durata della convenzione e che trovi

applicabilità alla convenzione stessa,

In riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 il Gestore, con la firma della presente, avendo verbalmente informato che l'Associazione NON ha dipendenti, produrrà dichiarazione scritta relativamente al numero di "lavoratori" considerando le esclusioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 81/2008. In riferimento all'art. 21 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.(anche se il numero è uguale a zero), dovrà essere garantita, con oneri a carico del Gestore, la formazione e periodico aggiornamento formativo dei seguenti addetti come di seguito:

- n. 1 addetto formato **"primo soccorso"** ai sensi del DM 388/20003 (formazione di n. 12 ore);
- n. 1 addetto formato **"antincendio"** ai sensi del D.M. 02/09/2021 per rischio incendio di livello 2.

Durante le attività di allenamento e in generale durante gli orari di apertura e funzionamento dell'impianto, dall'inizio alla fine, il Gestore garantisce che sia sempre e continuativamente presente n. 1 addetto antincendio e n. 1 addetto al primo soccorso, oppure una sola unità di personale addetta sia all'antincendio che al primo soccorso.

In riferimento specifico al Decreto 24/04/2013 art. 5 ed allegato E) il Gestore si impegna e garantisce che durante ogni attività svolta (allenamento, partita ecc.), dall'inizio alla fine dall'inizio alla fine nell'impianto sia sempre presente un defibrillatore semiautomatico immediatamente disponibile ed accessibile e il relativo personale addestrato all'uso dello stesso a norma di legge.

Il Gestore si impegna a consegnare al Comune copia degli attestati di formazione sopraindicati e a fornire copia degli attestati di aggiornamento triennale per gli addetti antincendio e pronto soccorso e biennale per gli addetti all'uso defibrillatore.

## **Art. 22 - Divieto di subcessione**

Il Gestore non può cedere a terzi, nemmeno in parte, la gestione dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza preventiva approvazione ed autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 23 - Verifica e controllo**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più idonei, controlli sulla gestione dell'impianto di cui al presente atto. In particolare, al Comune competono la verifica e il controllo in ordine:

- ☐ a) al corretto uso dell'impianto, locali, arredi e attrezzature messi a disposizione;
- ☐ b) al rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte del Gestore, in relazione all'attività svolta.

A tal fine il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari e/o incaricati, ispezioni dei locali concessi in uso e potrà richiedere, e il Gestore dovrà produrre, periodiche relazioni sull'andamento della gestione corredate dal rendiconto economico della stessa.

## **Art. 24 - Deposito cauzionale**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché del pagamento delle penali di cui al successivo **art. 25**, il Gestore è tenuto a costituire apposita cauzione di **€ 3.000,00 (tremila euro/00)** anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di cui la presente convenzione deve essere parte sostanziale, da depositarsi all'atto della stipula del presente atto, cauzione che resterà vincolata per tutta la durata e fino alla scadenza della convenzione. In caso di escusione, anche parziale, dovrà essere immediatamente reintegrata, pena risoluzione del contratto.

Inoltre, la fideiussione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere escutibile a semplice richiesta del Comune di Bagnacavallo.

## **Art. 25 - Inadempimenti e risoluzione della convenzione**

In caso di inadempimento da parte del Gestore di una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente atto, l'Amministrazione Comunale procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni necessarie per l'osservanza delle condizioni disattese, prescrivendo a tal fine un termine tassativo.

In caso di persistente inadempienza, dopo il secondo avvertimento scritto l'Amministrazione Comunale potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione della presente convenzione con effetto immediato, con escussione automatica totale o parziale della fideiussione, fatta salva ogni ulteriore azione di risarcimento se e in quanto se ne verifichino i presupposti.

Qualora, nei periodi di apertura concordati con l'Amministrazione Comunale, l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione risultasse inagibile per qualsiasi causa imputabile al Gestore, sarà applicata, senza facoltà da parte del Gestore di contraddiritorio e/o di contestazione alcuna, una penale giornaliera di EURO 50,00 (cinquanta euro/00).

Qualora sia accertato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, si disporrà l'incameramento in tutto o in parte del deposito cauzionale a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato e, se occorrente, anche richiesta di risarcimento.

È equiparata all'inadempimento e quindi regolamentata secondo le prescrizioni del primo e secondo comma del presente articolo, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di igiene e sanità pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione del complesso sportivo.

L'Amministrazione inoltre ha il diritto di procedere alla immediata risoluzione del contratto, con semplice comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, per colpa del Gestore nei seguenti casi:

- se il Gestore fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- se fosse dimostrata frode da parte del Gestore;
- se si verificassero da parte del Gestore ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dell'Amministrazione;
- se il Gestore cedesse a terzi l'esecuzione della gestione o parte di essa senza preventiva approvazione del Comune;
- se il Gestore fosse inadempiente in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, infortunistici nei confronti del personale impiegato e in generale in materia di rispetto di normative sui rapporti di lavoro;
- se il Gestore fosse inadempiente in materia di sicurezza;
  - se l'impianto fosse utilizzato per usi difformi da quelli convenuti ed espressamente stabiliti dal precedente **art. 7**.

## **Art. 26 - Osservanza codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Il Gestore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come previsto dal D.P.R. 62/2013, art. 2 comma 3. Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto in caso di mancata osservanza della presente prescrizione.

## **Art. 27 – Controversie**

È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà demandata al competente Foro di Ravenna.

#### **Art. 28 - Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto e del presente contratto.

#### **Art. 29 - Spese contrattuali**

La presente convenzione sarà stipulata a mezzo di scrittura privata, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del vigente Regolamento dei Contratti dell'Unione della Bassa Romagna.

La convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte e tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del Gestore.

#### **ALLEGATI:**

ALL. 1 PLANIMETRIA

ALL. 2 INVENTARIO

ALL. 3 PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

## ALLEGATO 3

### PIANO DI CONDUZIONE TECNICA ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DEL GESTORE

**Il seguente elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del Gestore anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.**

#### MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Gestore dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, lo svolgimento delle seguenti operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e di manutenzione ordinaria programmata.

##### **Manutenzione ordinaria riparativa**

- 1) manutenzione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, elettrici, di illuminazione, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- 2) riparazione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, elettrici, di illuminazione, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli ed a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- 3) riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e dei rivestimenti murali, con relativa riverniciatura;
- 4) riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti;
- 5) riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzione dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere e delle strutture in ferro ed in legno esistenti;
- 6) sostituzione di tutti i tipi di vetro eventualmente danneggiati;
- 7) pulitura, spурго, controllo e riparazione della canalizzazione e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;
- 8) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;
- 9) ripassatura dei tetti degli edifici con eventuale sostituzione di piccole porzioni di manto di copertura.

##### **Manutenzione del campo da gioco e dell'area circostante**

- 1) Irrigazione dell'area di gioco con la frequenza occorrente per mantenere costantemente lo stato a verde del manto erboso;
- 2) Pulizia, consistente nell'asportazione di corpi estranei dai tappeti erbosi e nella raccolta dei rifiuti;
- 3) Concimazione con almeno un intervento da effettuarsi nella stagione primaverile o in quella autunnale;
- 4) Fornitura di concimi e sementi per la conservazione dei manti erbosi dei campi da gioco;
- 5) Fornitura di terra per ripresa avvallamenti nei campi da gioco e nelle aree circostanti;
- 6) Rullatura del campo da gioco;
- 7) Scarificatura, carotatura, arieggiatura, transemina e azione antifunghicida dove occorra;
- 8) Rigatura con apposito materiale della superficie del campo da gioco;
- 9) Rasatura del manto erboso dei campi da gioco e aree circostanti, con accumulo del materiale reciso nel momento stesso del taglio e relativa rimozione entro le 24 ore successive;

- 10) Rimozione delle foglie dai campi da gioco e dalle aree circostanti;
- 11) Fornitura e manutenzione reti per porte campi da gioco;
- 12) Manutenzione rete di recinzione del campo sportivo;
- 13) Pulitura dalle erbe nocive delle zone dove sono radicate piante e siepi ed annaffiatura tesa ad assicurare il normale sviluppo e conservazione delle piante e delle siepi stesse;
- 14) Potatura degli alberi esistenti all'interno dell'impianto.

### **Pulizia ordinaria programmata delle strutture**

1) Pulizia giornaliera, ripetuta più volte, secondo un'adeguata programmazione, nei periodi e/o orari di maggiore affluenza di pubblico di:

- a) spogliatoi (raccolta dello sporco visibile di grossa pezzatura, spazzatura dei pavimenti, lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti-disinfettanti, pulizia e disinfezione di pedane e docce, distribuzione con vaporizzatore di soluzioni disinfettanti);
- b) servizi igienici e docce (spazzatura pavimenti, lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti-disinfettanti, lavaggio a fondo dei sanitari con soluzione acida e successiva neutralizzazione, distribuzione con vaporizzatore di soluzione disinfettante, lavaggio a fondo dei rivestimenti in ceramica e suppellettili, programmazione di un adeguato lavaggio negli orari di maggiore affluenza);
- c) aree esterne - verdi e non - facenti parte dell'impianto sportivo.

2) Interventi mensili di:


- a) spolveratura dei davanzali delle finestre;
- b) deragnatura, ove occorra;
- c) pulizia a fondo, degli appendiabiti degli spogliatoi, con prodotti disinfettanti;
- d) disinfezione da larve e zanzare nei canali tecnici;
- e) controllo dell'efficienza degli scarichi dei WC, dei rubinetti, ecc.;
- f) controllo delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni.

Il Gestore dovrà garantire tutte le attività inerenti alla gestione dell'impianto (custodia, vigilanza, pulizia, controllo impianti tecnologici, ecc.) con personale, costi e responsabilità a proprio carico.

Il Gestore dovrà garantire, per tutta la durata della convenzione, il tempestivo approvvigionamento di beni e servizi necessari al corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione dell'impianto sportivo.


# ALLEGATO 1

PIANO TERRA  
SCALA 1:1000




## PIANTA SERVIZI PUBBLICO-MAGAZZINO

## ALLEGATO 1



## **FABBRICATO C**



				INVENTARIO	ALLEGATO 2
TIPO	ETICHETTA N	OGGETTO	DESCRIZIONE	LOCALE	
F	2018	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
F	2019	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
F	2020	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
F	2022	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
F	2023	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
F	2025	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
F	2026	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
F	2027	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
F	2028	1 asciugacapelli a parete – attrezzatura per l'igene	ASCIUGACAPELLI A PARETE MAGNUM	Spogliatoi – stadio comunale	
V	6051	1 panca in metallo e legno/lam. - panca	PANCA IN METALLO E LEGNO LAM.	Spogliatoi – stadio comunale	
V	6052	3 specchio a parete – specchio	SPECCHIO A PARETE	Spogliatoi – stadio comunale	
V	6055	8 appendiabiti a muro con porta scarpe – appendiabiti	APPENDIABITI A MURO IN MET. CON PORTA BORSE/SCARPE	Spogliatoi – stadio comunale	
		8 appendiabiti a muro grigliati	APPENDIABITI A MURO GRIGLIATI DI COLORE VERDE		
V	6063	1 specchio a parete – specchio	SPECCHIO A PARETE	Spogliatoi – stadio comunale	
V	6066	2 porta da calcio + rete – attrezzatura sport	PORTA DA CALCIO CON RETE	campo da gioco – stadio comunale	
V	6068	2 porta da calcio + rete – attrezzatura sport	PORTA DA CALCIO CON RETE	campo da gioco – stadio comunale	
V	6070	2 Panchina + tettoia x campo calcio – attrezzatura spo	PANCHINA CON TETTOIA	campo da gioco – stadio comunale	
V	6072	2 Panchina + tettoia x campo calcio – attrezzatura spo	PANCHINA CON TETTOIA	campo da gioco – stadio comunale	
V	7263	5 estintore a polvere – attrezzatura antinfortunistica	6 KG	campo da gioco – stadio comunale	

INVENTARI	MATRICOLA
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
02/01/05	
28/09/07	